



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B, PER  
L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA  
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA E IGINIZZAZIONE  
DELLE SEDI AZIENDALI**

CIG:8615903414

## **Provvedimento di esclusione e verbale di gara deserta**



**5959/2021 (12-05-2021)**

Provvedimento di esclusione  
e verbale gara deserta  
fornitura materiale pulizia e

(1/1) Documento primario

#### **PREMESSO CHE:**

- Con determinazione a contrarre n. 7/2021 del 14/01/2021 dell'Amministratore Unico veniva dato mandato al RUP ing. Francesco Pirozzi di dare avvio a tutte le attività relative alla procedura indicata;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00267>;
- entro i termini stabiliti dall'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016 non sono pervenute richieste di chiarimenti;
- i termini di scadenza per la presentazione delle richieste di invito sono stati fissati per il giorno 16/02/2021 entro le ore 12:00;
- che entro i suddetti termini sono pervenute 5 richieste di invito da parte dei seguenti operatori:
  - o Clintex Srl P.IVA 03487251211 richiesta di invito All.A dell'indagine di mercato prot. ingresso 36-Ingresso/MT/1 del 05/02/2021 ore 13:06:11;
  - o Idrofil Srl P.IVA 02265220612 richiesta di invito All.A dell'indagine di mercato prot. ingresso 37-Ingresso/MT/1 del 08/02/2021 ore 12:57:15;
  - o Acqua Service Srl P.IVA 04109091217 richiesta di invito All.A dell'indagine di mercato prot. ingresso 41-Ingresso/MT/1 del 09/02/2021 ore 15:44:21;
  - o All Service Srls P.IVA 14939151008 richiesta di invito All. A dell'indagine di mercato prot. ingresso 43-Ingresso/MT/1 del 12/02/2021 ore 11:22:03
  - o Nuova Clip Srl P.IVA 07833911212 richiesta di invito All.A dell'indagine di mercato prot. ingresso 43-Ingresso/MT/1 del 12/02/2021 ore 11:22:03

#### **CONSIDERATO CHE**

- Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per il giorno 10.3.2021, delle 5 società invitate a seguito di manifestazione di interesse, pervenivano le offerte di soli n. 2 oo.ee.:
  - o Clintex S.r.l.
  - o All Service S.r.l.s.;
- in fase di apertura della documentazione amministrativa si procedeva a richiedere integrazioni documentali e precisamente:
  - o All Service S.r.l.s. richiesta prot. n° 65-Uscita/MT/1 del 10/03/2021
  - o Clintex S.r.l. richiesta prot. n° 66-Uscita/MT/1 del 10/03/2021;
- la documentazione richiesta veniva presentata solo da Clintex S.r.l., nei tempi e nei modi richiesti nella comunicazione inviate e indicate;
- la All Service S.r.l.s. veniva esclusa dalla gara per non aver provveduto all'integrazione documentale richiesta ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. n 50/2016;
- In fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, la Clintex S.r.l., unico operatore superstite, presentava un ribasso pari a -1%;



## VALUTATO CHE

- Nella fase di scrutinio dei requisiti dichiarati dalla Clintex S.r.l. emergeva (cfr. allegato A – Istanza di partecipazione) che il sig. Andrea Carpentieri, l.r.p.t. della società All Service S.r.l.s., esclusa all'esito del soccorso istruttorio, è socio al 50% della società scrutinata;
- l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 regola i casi in cui la S.A. è tenuta ad escludere un operatore economico da una procedura d'appalto, specificando al comma 5 lettera m) il caso in cui *"l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"*;
- di pari senso le due Delibere ANAC n. 508 del 30.5.2018 ed n. 540 del 6.6.2018 in cui evidenzia che *"la giurisprudenza e l'Autorità hanno più volte analizzato alcune ipotesi di indici rilevatori, sostenendo l'esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune, oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, oppure significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte. La ricorrenza di una pluralità di questi indici, legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da sostenere la correttezza dello strumento presuntivo, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione (cfr. determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012; TAR Sardegna, Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 163)"*;
- nei DGUE prodotti dai due oo.aa. (cfr. pag. 10) entrambe le società non hanno dato conto di forme di collegamento, men che mai in termini sostanziali e/o di fatto, secondo quanto previsto nel citato art. 80, comma 5, lett. m) del C.C.P., rispondendo nell'apposita casella allo specifico quesito con un "NO";
- pertanto, onde valutare il prefigurarsi delle condizioni riconducibili al cd. centro decisionale unico, a mezzo portale, il 22.3.2021 il RUP invitava la Clintex S.r.l., entro il termine di 10 giorni, a chiarire la posizione del sig. Andrea Carpentieri all'interno della società e a fornire ogni elemento utile alle conseguenti determinazioni che sarebbero poi state assunte dalla S.A.;
- nella nota di riscontro del 29.3.2021 la Clintex S.r.l. rimarcava l'assenza delle condizioni di controllo e anche di collegamento specificando *"che, per pura causalità, resesi conto della partecipazione di entrambe alla medesima procedura, la All Service Srl, decideva di non beneficiare del soccorso istruttorio e di escludersi di sua volontà dalla gara"*;
- a fronte di tali rilievi, il 16.4.2021 il RUP invitava il l.r.p.t. della All Service S.r.l. a fornire, sempre nel termine di 10 gg., chiarimenti in merito ai profili di collegamento ravvisati specificando, oltretutto, se quanto sostenesse la Clintex S.r.l. corrispondesse alle scelte effettuate, apparendo doveroso - proprio in virtù della dichiarata autonomia - che tali spiegazioni fossero invero espresse dalla società direttamente interessata;
- nel termine dei 10 gg concesso non giungeva alcun chiarimento.

## RITENUTO CHE

- Con nota trasmessa in via telematica in data 22.4.2021 il l.r.p.t. della Clintex S.r.l. chiedeva un'audizione personale, che veniva accordata dal RUP con successiva comunicazione del 24.4.2021;



- nello specifico, l'o.e. veniva convocato presso gli uffici della Sma Campania S.p.A. di via De Roberto snc, presso il sito di Depurazione di Napoli Est, per il giorno 29.4.2021, alle ore 9.00.
- che alla data del 29.04.2021 prot. n° 5351/2021 veniva prodotto verbale di audizione dell'oe alla presenza per SMA CAMPANIA del RUP ing. Francesco Pirozzi e per la Clintex Srl del dott. Francesco Carpentieri in qualità di l.r.p.t e del legale di fiducia avv. Fiorentina De Girolamo. Il contenuto del verbale si ritiene parte integrante della presenta.

#### RITENUTO ALTRESÌ CHE

- La norma afferente al c.d. "centro decisionale unico" statuito dall'art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016 estende le ipotesi di esclusione oltre il campo di applicazione dell'art. 2359 del Codice civile e delinea una fattispecie di collegamento sostanziale - già accolto nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 - sottolineando come tale estensione trovi una propria giustificazione nell'esigenza di evitare il rischio d'una *"vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione. In tal modo si tende ad evitare che il corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto ed il libero gioco della concorrenza possano essere irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese, siano tuttavia riconducibili ad un unico centro di interesse: la ratio di tale previsione è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interesse caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti, proprio per tale situazione, capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente quindi ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione"* (Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189).
- La valutazione circa l'unicità del centro decisionale *"postula semplicemente l'astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata, nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo"* (ex multis, Cons. Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 496; III, 10 maggio 2017, n. 2173; III, 23 dicembre 2014, n. 6379; V, 18 luglio 2012, n. 4189; Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6010).
- Come è stato ulteriormente precisato, *"ciò che deve essere provato [...] è soltanto l'unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte [...]"* (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496).
- Nel caso di specie, gli elementi che inducono a credere che vi sia un collegamento di fatto tra la Clintex S.r.l. e la All Service S.r.l., in violazione dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, vengono elencati nel modo seguenti:
  1. gli Amministratori delle due società sono legati da un vincolo di parentela in quanto fratelli;
  2. la Clintex S.r.l. presentava una percentuale di ribasso pari al -1%;
  3. nel riscontrare la richiesta di chiarimenti la Clintex S.r.l. lasciava presumere che la All Service S.r.l. non avrebbe riscontrato la richiesta di chiarimenti inviata, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016, dalla S.A. perché avvedutasi della partecipazione in gara della Clintex S.r.l. dichiarando che *“, resesi conto della partecipazione di entrambe alla medesima procedura, la All Service S.r.l., decideva di non beneficiare del soccorso istruttorio e di escludersi di sua volontà dalla gara”*.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio, il RUP ravvisa, dalla documentazione acquisita agli atti e dal contraddittorio, le condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ritiene di:

- annullare la proposta di aggiudicazione provvisoria prot. n° 3068/2021 del 11.03.2021 dichiarando la gara in oggetto Deserta;
- esclusione all'o.e. Clintex S.r.l. dalla gara di appalto, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016;
- eseguire l'incameramento della garanzia provvisoria in virtù dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- procedere alla segnalazione all'ANAC così come sancito dall'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RUP

Ing. Francesco Pirozzi





